I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/84 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1984

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1984/1985)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, all'atto della firma, il 29 giugno 1970, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna (1), la Comunità si è impegnata a concedere un regime tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità dei vini di Xeres originari della Spagna; che attualmente questo impegno, completato dal protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità (2), ha per oggetto l'apertura, ogni anno, dei due contingenti tariffari seguenti:

— 108 120 ettolitri, a dazi pari al 40 % dei dazi della tariffa doganale comune, per i vini di Xeres, in recipienti di contenuto non superiore a due litri, delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1, originari della Spagna e

— 685 000 ettolitri, a dazi pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune, per i vini di Xeres, in recipienti di contenuto inferiore a due litri, delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1, originari della Spagna;

considerando che l'ammissione al beneficio dei suddetti contingenti tariffari comunitari dev'essere subordinata alla presentazione del certificato di circolazione delle merci A.E.1 e di un certificato di denominazione di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 1120/75 (3);

considerando che la Spagna ha dato l'assicurazione che il prezzo per i vini originari del suo territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento, diminuito dei dazi effettivamente riscossi; che ne consegue che i vini cui si applicano questi contingenti tariffari devono avere lo stesso trattamento dei vini per i quali è concessa una tariffa preferenziale purché sia osservato il prezzo di riferimento franco frontiera; che tali vini beneficiano delle concessioni tariffarie soltanto se sono rispettate le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (5); che tali disposizioni si applicano alle importazioni incluse in tali contingenti;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzialmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza della Spagna, alle percentuali indicate in appresso:

(1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 326 del 13. 11. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.

	1980	1981	1982
Vini di Xeres:			
— in recipienti di contenuto non superiore a due litri:			
Benelux	45,47	44,43	41,80
Danimarca	1,67	2,00	1,53
Germania	25,76	28,56	31,17
Grecia	0,02	0,01	0,01
Francia	1,45	0,23	0,31
Irlanda	1,51	1,82	1,43
Italia	0,72	0,44	0,43
Regno Unito	23,40	22,51	23,32
— in recipienti di contenuto superiore a due litri:			
Benelux	29,20	34,23	38,97
Danimarca	4,17	3,84	4,39
Germania	0,64	0,72	1,16
Grecia	—	—	—
Francia	0,10	0,09	0,07
Irlanda	0,91	0,72	0,60
Italia	—	—	0,01
Regno Unito	64,98	60,40	54,80

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue:

Stati membri	Vini di Xeres in recipienti di contenuto	
	non superiore a due litri	superiore a due litri
Benelux	41,65	34,97
Danimarca	3,09	3,58
Germania	28,63	0,84
Grecia	0,01	0,01
Francia	0,65	0,07
Irlanda	2,31	0,50
Italia	0,53	0,01
Regno Unito	23,13	60,02

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due sezioni, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima sezione dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a circa 90 % dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai vini di Xeres qui appresso indicati, originari della Spagna, sono parzialmente sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ECU/hl)	Volume contingentale (in hl)
ex 22.05 C III a) 1	Vini di Xeres	6,5	108 120
ex 22.05 C IV a) 1	Vini di Xeres	7,0	
ex 22.05 C III b) 1	Vini di Xeres	6,6	685 000
ex 22.05 C IV b) 1	Vini di Xeres	7,2	

Entro i limiti di tale contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979.

2. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna.

3. Al fine di far beneficiare questi vini dei suddetti contingenti tariffari, deve essere rispettato l'articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 337/79.

4. L'ammissione dei vini di Xeres al beneficio dei contingenti tariffari è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.E.1 e di un certificato di denominazione di origine previsto dal regolamento (CEE) n. 1120/75, vistato dalle autorità doganali spagnole.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima sezione di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1985, ammontano ai seguenti quantitativi:

(in hl)

Stati membri	Vini di Xeres delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	40 520	215 800
Danimarca	3 010	22 100
Germania	27 860	5 190
Grecia	10	60
Francia	630	440
Irlanda	2 250	3 030
Italia	510	60
Regno Unito	22 510	370 320
Totale	97 300	617 000

3. La seconda sezione di ogni contingente, pari rispettivamente a 10 820 e 68 000 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente, se si è applicato l'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1985.

Articolo 5

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° aprile 1985, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1985, eccede il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione entro il 1° aprile 1985 il totale delle importazioni del prodotto in questione realizzate sino al 15 marzo 1985 incluso ed imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della propria quota iniziale che esso riversa nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1985, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. AUROUX